



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 27 giugno 2006  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2004/0218 (COD)**

---

**6284/1/06  
REV 1 ADD 1**

**ENV 77  
CADREFIN 31  
FORETS 6  
CODEC 145**

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 27 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (**LIFE+**)

---

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## I. INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la proposta<sup>1</sup> di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) nel settembre 2004.

Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura nel luglio 2005<sup>2</sup>.

Il Comitato delle regioni<sup>3</sup> e il Comitato economico e sociale<sup>4</sup> hanno formulato i rispettivi pareri nell'aprile 2005.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 27 giugno 2006.

## II. OBIETTIVO

Il regolamento proposto rientra fra quelli relativi al quadro finanziario per il periodo 2007-2013, ma è l'unico a riguardare specificamente l'ambiente. Il suo obiettivo è di:

- fornire un sostegno specifico a livello comunitario a favore di misure e progetti con valore aggiunto europeo volti all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente e, in particolare, all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (mentre i finanziamenti per gli investimenti e le misure di gestione a favore dell'ambiente, segnatamente in relazione alla rete Natura 2000, sarebbero generalmente disponibili mediante altri strumenti finanziari); nonché di
- sostituirsi ad una serie di programmi esistenti (mentre alcuni elementi dell'attuale regime LIFE sarebbero integrati in altri strumenti finanziari).

---

<sup>1</sup> GU C 12 del 18.1.2005, pag. 25.

<sup>2</sup> Doc. 10814/05.

<sup>3</sup> GU C 231 del 20.9.2005, pag. 72.

<sup>4</sup> GU C 255 del 14.10.2005, pag. 52.

L'obiettivo di tale "approccio integrato" è ampliare il campo di applicazione del cofinanziamento, incoraggiare una definizione coerente delle politiche e permettere al finanziamento di riflettere in maniera migliore le priorità nazionali e regionali.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. Aspetti generali

La posizione comune incorpora la metà degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, riprendendoli alla lettera, in parte o nello spirito. In particolare, prevede una componente specifica per quanto riguarda la natura e la biodiversità e stabilisce dei criteri generali di ammissibilità per garantire un valore aggiunto europeo.

La posizione comune non riflette i restanti emendamenti poiché il Consiglio, al pari della Commissione, li ritiene superflui e/o non opportuni.

La posizione comune introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle formulate nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. Le sezioni che seguono descrivono le modifiche sostanziali apportate, cui si aggiungono alcune modifiche redazionali volte a chiarire il testo o a garantire la coerenza globale del regolamento.

#### 2. Finalità, definizioni e criteri di ammissibilità (articoli 1, 2 e 3)

La posizione comune non è coerente con l'emendamento 11 del Parlamento europeo. Il Consiglio ritiene necessario operare una distinzione tra **l'obiettivo generale** di cui all'articolo 1 e gli obiettivi specifici enunciati all'articolo 4. Ritiene inoltre superfluo parafrasare gli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e inappropriato cercare di modificare le priorità che le tre istituzioni hanno convenuto per il periodo 2002-2012, quali stabilite nella decisione 1600/2002/CE, salvo nel contesto del riesame previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 della suddetta decisione.

Il Consiglio ha aggiunto l'articolo 2 per fornire delle **definizioni** dei tre termini usati con frequenza nel regolamento.

L'articolo 3 è coerente con parti degli emendamenti 12 e 42, 15 e 34 poiché stabilisce dei **criteri generali di ammissibilità** volti a garantire che il cofinanziamento comunitario mediante LIFE+ fornisca valore aggiunto europeo. In particolare, LIFE+ non finanzierà attività ricorrenti, come quelle quotidiane.

### 3. Obiettivi specifici (articolo 4 e allegato I)

L'articolo 4 ingloba parte degli emendamenti 12 e 42, in particolare mediante l'introduzione di una nuova componente specifica "**Natura e biodiversità**" e l'aggiunta di riferimenti alle ecotecnologie e alle foreste.

La posizione comune modifica inoltre lo status dell'allegato I che contiene ora un elenco non più indicativo, bensì esaustivo di **misure ammissibili**. La sezione "Temi" dell'allegato I è stata inoltre soppressa. Il Consiglio ritiene che gli obiettivi e i criteri stabiliti agli articoli 1, 3 e 4 e l'elenco di misure ammissibili contenuto nell'allegato I siano sufficienti a definire il campo di applicazione di LIFE+.

### 4. Disposizioni finanziarie (articoli 5 e da 8 a 13)

Il Consiglio non può accettare l'emendamento 43 relativo alla dotazione finanziaria per LIFE+. La posizione comune prevede una **dotazione finanziaria** di 1 854 372 000 EUR, che corrisponde all'importo che figura nella proposta modificata della Commissione (avanzato in seguito all'accordo del 17 maggio 2006 sul quadro finanziario 2007-2013)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> L'importo di 1 854 372 000 EUR è calcolato in base ai prezzi del 2004 (corrisponde all'importo di 2 097 880 000 EUR calcolato in base ai prezzi attuali). Il punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio recita che tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

Il Consiglio ha inoltre fatto una dichiarazione sull'importo che figura nella proposta modificata della Commissione.

La posizione comune è pienamente coerente con l'emendamento 44 poiché non contiene alcun allegato che preveda una ripartizione indicativa della dotazione finanziaria di LIFE+ tra le componenti. Tuttavia, piuttosto che fornire una cifra per ciascuna delle tre componenti, come previsto dall'emendamento 26, l'articolo 11, paragrafo 4 intende garantire una maggiore flessibilità, assegnando almeno il 40% delle risorse di bilancio a specifiche misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

L'articolo 5 è in linea con l'emendamento 34 in quanto stabilisce una **percentuale massima di cofinanziamento** del 50%. È parzialmente conforme all'emendamento 13 in quanto prevede la possibilità di aumentare la percentuale di cofinanziamento fino al 75% per taluni progetti riguardanti la protezione della natura. L'articolo 5 chiarisce inoltre la questione del cofinanziamento dei costi relativi al personale (conformemente alle attuali prassi e al regolamento finanziario).

Il Consiglio non ritiene necessario fornire esempi di **beneficiari** potenziali di finanziamenti tramite LIFE+. L'articolo 8 non è pertanto in linea con l'emendamento 21.

Il Consiglio conviene che, nel rispetto del principio di **complementarità**, LIFE+ non dovrebbe finanziare misure che ottemperano ai criteri di ammissibilità di altri strumenti finanziari comunitari. L'articolo 10 della posizione comune è in linea con l'obiettivo dell'emendamento 23.

In merito al **monitoraggio**, la posizione comune rafforza il requisito in base al quale la Commissione esegue controlli in loco. Considerato insieme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 12, paragrafo 1 è conforme agli obiettivi dell'emendamento 27.

5. Approccio programmatico (articoli 6 e 7 e allegato II)

La proposta della Commissione prevede la delega di una parte significativa dell'esecuzione del bilancio agli Stati membri. Il Consiglio accetta questo approccio ma ha inserito nella posizione comune molti più elementi dettagliati sulle procedure applicabili. Ciò apporta maggiore chiarezza per quanto riguarda i rispettivi ruoli degli Stati membri e della Commissione e i tipi di spesa che rientrano nella parte del bilancio gestita a livello centrale (in particolare per le ONG, in linea con l'emendamento 36).

La posizione comune prevede inoltre criteri dettagliati per la ripartizione della parte delegata del bilancio tra gli Stati membri. Si tratta di due criteri: la popolazione, compresa la densità demografica, in quanto si riferisce a molte pressioni ambientali, e la natura e la biodiversità (in base alla dimensione assoluta e relativa dei siti designati).

Nella tabella allegata sono indicate le implicazioni di questi criteri.

L'articolo 6 è parzialmente in linea con l'emendamento 14 in quanto precisa chiaramente (paragrafo 3, secondo comma) che LIFE+ può finanziare misure transnazionali. La procedura da seguire per l'adozione dei programmi di lavoro annuali nazionali è conforme all'obiettivo dell'emendamento 16 poiché accorda agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere conto delle priorità nazionali e regionali.

Il Consiglio non può accettare la prima parte dell'emendamento 15, né gli emendamenti 17 e 18. L'adozione di programmi strategici pluriennali mediante la procedura di codecisione ritarderebbe inutilmente il finanziamento di progetti ambientali. La posizione comune prevede tuttavia un numero significativamente maggiore di spiegazioni particolareggiate nel testo del regolamento oggetto di una procedura di codecisione.

#### 6. Procedura del comitato (articoli 14 e 17)

La posizione comune è generalmente coerente con l'emendamento 29 poiché tutte le decisioni essenziali sono sottoposte alla procedura di regolamentazione. Ciò è giustificato dal fatto che il regolamento stabilisce un quadro generale valido sette anni. Le priorità comunitarie e nazionali potrebbero subire significative evoluzioni in questo periodo. I programmi strategici pluriennali e i programmi di lavoro annuali nazionali riguarderanno questioni che sono motivo di serie preoccupazioni per i singoli Stati membri e di importanza fondamentale per la loro politica nazionale in materia di ambiente. Alcune decisioni più tecniche dovrebbero tuttavia essere prese conformemente alla procedura di gestione.

Il Consiglio non può accettare gli emendamenti 28, 30 e 31 in quanto si discosterebbero dalle procedure di cui alla decisione 199/468/CE. Qualsiasi modifica in materia dovrebbe essere negoziata in maniera orizzontale e non nel quadro di uno strumento specifico.

## 7. Altri punti

La posizione comune inoltre:

- prevede un **preambolo** leggermente più lungo per precisare le disposizioni fondamentali del dispositivo del regolamento. I considerando integrano l'emendamento 9 adottato dal Parlamento europeo in prima lettura (ma non gli emendamenti da 1 a 8 poiché il testo proposto non avrebbe motivato alcuna disposizione negli articoli o negli allegati o non sarebbe stato conforme a tali disposizioni). Il considerando 15 inoltre corrisponde in parte all'obiettivo dell'emendamento 24;
- prevede all'articolo 6, paragrafo 7 e all'articolo 12, paragrafo 2 l'obbligo per la Commissione di eseguire le **misure di follow-up** in conformità dell'obiettivo dell'emendamento 19 e di riferire in merito;
- è conforme agli obiettivi degli emendamenti 32 e 33 precisando all'articolo 15 l'obiettivo delle **relazioni di valutazione** e il calendario delle stesse;
- non accoglie l'emendamento 20 tenuto conto che la Commissione non può garantire che l'applicazione di LIFE+ implicherà la creazione di **posti di lavoro**.

## IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un insieme equilibrato che consente di prevedere un cofinanziamento comunitario mirato per integrare altri strumenti finanziari comunitari e la spesa ambientale a livello nazionale e regionale. Attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo ai fini di una rapida adozione del regolamento.

**INDICATIVE ALLOCATIONS TO MEMBER STATES FOR 2007**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Member State	Surface area (km <sup>2</sup> )	Population (thousands)	% of total EU population	Population density	Ratio MS density : EU density	Normalised ratio population density	SCI surface area(km <sup>2</sup> )	Ratio SCI:total	% SCI total	Ratio MS % : EU total %	Normalised ratio SCIs	Budget allocation (%)	Budget allocation (€ mio)	Corrected budget allocation (€ mio)	Member State
			(C/Total C)	(E*1000/B)	(E/Total E)	(F/Total F)		(H/Total H)	(H/B)	(J/Total J)	(K/Total K)	(0,5*D+0,05*G +0,25*I+2*L)	(D42*M)		
BE	30.528,00	10.396,40	2,14%	226,56	2,00	7,23%	3220,88	0,54%	10,55%	0,76	2,67%	2,10%	3,991	3,968	BE
CZ	78.866,00	10.211,50	2,10%	129,48	1,14	4,13%	7241,36	1,22%	9,18%	0,67	2,32%	2,03%	3,851	3,829	CZ
DK	43.093,00	5.397,60	1,11%	125,25	1,11	4,00%	11135,95	1,88%	25,84%	1,87	6,54%	2,53%	4,813	4,785	DK
DE	357.031,00	82.531,70	16,97%	226,56	2,00	7,23%	53293,92	9,00%	14,93%	1,08	3,78%	11,85%	22,517	22,388	DE
EE	45.226,00	1.351,00	0,28%	29,87	0,26	0,95%	10591,08	1,79%	23,42%	1,70	5,93%	1,82%	3,456	3,437	EE
EL	131.940,00	11.041,10	2,27%	83,68	0,74	2,67%	27640,97	4,67%	20,95%	1,52	5,30%	3,50%	6,642	6,604	EL
ES	504.782,00	42.345,30	8,71%	83,89	0,74	2,68%	119104,03	20,11%	23,60%	1,71	5,97%	10,71%	20,347	20,230	ES
FR	549.192,00	59.900,70	12,32%	109,07	0,96	3,48%	48809,61	8,24%	8,89%	0,64	2,25%	8,84%	16,800	16,704	FR
IE	70.280,00	4.027,70	0,83%	57,31	0,51	1,83%	10560,74	1,78%	15,03%	1,09	3,80%	1,71%	3,253	3,234	IE
IT	301.333,00	57.888,20	11,90%	192,11	1,70	6,13%	43977,33	7,43%	14,59%	1,06	3,69%	8,85%	16,820	16,723	IT
CY	9.250,00	730,4	0,15%	78,96	0,70	2,52%	509,52	0,09%	8,88%	0,64	2,25%	0,67%	1,277	2,000	CY
LV	64.589,00	2.319,20	0,48%	35,91	0,32	1,15%	7651,27	1,29%	11,85%	0,86	3,00%	1,22%	2,315	2,500	LV
LT	65.200,00	3.445,90	0,71%	52,85	0,47	1,69%	6663,58	1,13%	10,22%	0,74	2,59%	1,24%	2,351	2,500	LT
LU	2.597,00	451,6	0,09%	173,89	1,54	5,55%	383,11	0,06%	14,75%	1,07	3,73%	1,09%	2,065	2,053	LU
HU	93.030,00	10.116,70	2,08%	108,75	0,96	3,47%	13929,21	2,35%	14,97%	1,09	3,79%	2,56%	4,863	4,835	HU
MT	316,00	399,4	0,08%	226,56	2,00	7,23%	39,35	0,01%	12,45%	0,90	3,15%	1,03%	1,966	1,954	MT
NL	41.526,00	16.258,00	3,34%	226,56	2,00	7,23%	7510,00	1,27%	18,09%	1,31	4,58%	3,27%	6,204	6,169	NL
AT	83.859,00	8.140,10	1,67%	97,07	0,86	3,10%	8883,93	1,50%	10,59%	0,77	2,68%	1,90%	3,616	3,595	AT
PL	312.685,00	38.190,60	7,85%	122,14	1,08	3,90%	13123,86	2,22%	4,20%	0,30	1,06%	4,89%	9,286	9,233	PL
PT	91.990,00	10.474,70	2,15%	113,87	1,01	3,63%	16502,94	2,79%	17,94%	1,30	4,54%	2,86%	5,440	5,409	PT
SI	20.273,00	1.996,40	0,41%	98,48	0,87	3,14%	6359,62	1,07%	31,37%	2,27	7,94%	2,22%	4,216	4,192	SI
SK	48.845,00	5.380,10	1,11%	110,15	0,97	3,51%	5739,36	0,97%	11,75%	0,85	2,97%	1,57%	2,975	2,958	SK
FI	338.145,00	5.219,70	1,07%	15,44	0,14	0,49%	48551,64	8,20%	14,36%	1,04	3,63%	3,34%	6,341	6,305	FI
SE	414.864,00	8.975,70	1,85%	21,64	0,19	0,69%	62356,23	10,53%	15,03%	1,09	3,80%	4,35%	8,265	8,218	SE
UK	244.820,00	59.673,10	12,27%	226,56	2,00	7,23%	25102,47	4,24%	10,25%	0,74	2,60%	8,07%	15,342	15,254	UK
BG	110.910,00	7.801,3	1,60%	70,34	0,62	2,24%	15299,25	2,58%	13,79%	1,00	3,49%	2,26%	4,291	4,266	BG
RO	238.391,00	21.711,3	4,46%	91,07	0,80	2,91%	18085,00	3,05%	7,59%	0,55	1,92%	3,52%	6,697	6,658	RO
EU+BG+RO	4.293.561,00	486.375,40	100,00%	113,28		100,00%	592266,18	100,00%	13,79%		100,00%	100,00%	190	190	EU



## NOTE

I servizi della Commissione hanno predisposto la tabella sopra riportata. La ripartizione è indicativa. L'effettiva ripartizione sarà stabilita con la procedura del comitato dopo l'adozione del regolamento. Vari fattori potrebbero modificare lievemente l'effettiva ripartizione.

1. Nella tabella è riportata la ripartizione per il 2007 basata sul bilancio gestito tramite delega di 190 milioni di EUR per detto anno. La programmazione finanziaria della Commissione prevede che il bilancio LIFE+ e la quota del bilancio assegnato agli Stati membri aumentino di anno in anno.
2. Nella tabella sono impiegati i dati più recenti a disposizione della Commissione (ad esempio i dati relativi alla popolazione degli Stati membri sono quelli che figurano nell'annuario di Eurostat per il 2005 e i dati del SIC sono quelli disponibili al 15 maggio 2006). I dati e perciò la ripartizione varieranno nel periodo di validità dello strumento LIFE+. In particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma dispone che, non appena siano disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione proceda ai calcoli per la natura e la biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.
3. L'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma dispone che la Commissione possa proporre assegnazioni supplementari per gli Stati membri privi di sbocco sul mare. Nella tabella si presume che nel 2007 non ci saranno tali assegnazioni supplementari.
4. La superficie dei SIC in Bulgaria è stata stimata in base alla media degli attuali Stati membri e della Romania. La superficie dei SIC a Cipro si applica unicamente all'area della zona cui si applica la direttiva "habitat".
5. L'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma dispone per tutti gli Stati membri un'assegnazione minima all'anno che, tenendo conto della densità demografica, della spesa ambientale, delle esigenze ambientali e della capacità di assorbimento, va da 1 a 3 milioni di EUR. Nella tabella si presume che la disposizione venga attuata per aumentare l'assegnazione per Cipro a 2 milioni di EUR e quelle per Lituania/Lettonia a 2,2 milioni di EUR.